



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Publicada *Prosefione*

del *14/10/2011*

Deliberazione n. 159

OGGETTO:

Causa "P.A.C.E. s.n.c. c/Provincia". Sentenza n° 178/11 del Tribunale di Messina. Riconoscimento della somma di € 386.521,49 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lettera a) del DLgs n° 267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno *quattordici* del mese di *ottobre* nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1) ANDALORO Francesco | X | |
| 2) BARBERA Giacinto | X | |
| 3) FRANCIA | | |
| 4) BIVONA Enrico | | X |
| 5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo | | X |
| 6) BRANCA Massimiliano | X | |
| 7) BRIUGLIA Piero | | X |
| 8) CALA' Antonino | X | |
| 9) CALABRO' Antonino | | X |
| 10) CALABRO' Giuseppe | | X |
| 11) CALABRO' Vincenzo | | X |
| 12) CALI' Salvatore | X | |
| 13) CERRETI Carlo | | X |
| 14) COPPOLINO Salvatore | | X |
| 15) DANZINO Rosalia | | X |
| 16) DE DOMENICO Massimo | | X |
| 17) FIORE Salvatore Vittorio | X | |
| 18) FRANCILIA Matteo Giuseppe | X | |
| 19) GALLUZZO Giuseppe | X | |
| 20) GRIOLI Giuseppe | X | |
| 21) GUGLIOTTA Biagio | X | |
| 22) GULLO Luigi | | X |
| 23) GULOTTA Roberto | | X |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 24) ITALIANO Francesco | | X |
| 25) LA ROSA Santi Vincenzo | X | |
| 26) LOMBARDO Giuseppe | X | |
| 27) MAGISTRI Simone | | X |
| 28) MAZZEO Stefano | X | |
| 29) MIANO Salvatore Giuseppe | | X |
| 30) MIRACULA Filippo | | X |
| 31) FRANCIA GALATI RANDB | X | |
| 32) PALERMO Maurizio | X | |
| 33) PARISI Letteria Agatina | X | |
| 34) PASSANITI Angelo | | X |
| 35) PASSARI Antonino | X | |
| 36) PREVITI Antonino | | X |
| 37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni | X | |
| 38) RAO Giuseppe | X | |
| 39) RELLA Francesco | | X |
| 40) SAYA Giuseppe | X | |
| 41) SCIMONE Antonino | | X |
| 42) SIDOTI Rosario | | X |
| 43) SUMMA Antonino | | X |
| 44) TESTAGROSSA Enzo Stefano | X | |
| 45) VICARI Marco | | X |

A riportare n.

10 19

Totale n.

21 23

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio Fiore

Partecipa il Segretario Generale Antonino Palermi

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott.ssa Anna Maria Tripodo

Proposta

PREMESSO che con sentenza n. 178/11 notificata il 15/03/2011 il Tribunale di Messina, decidendo il giudizio promosso da P.A.C.E. s.n.c. contro questa Provincia, ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese di lite;

CONSIDERATO che la somma dovuta da questo Ente ammonta a complessivi € 386.521,49, secondo i conteggi sviluppati con il programma Re Mida allegati al presente atto, così analiticamente specificata:

| | | |
|---|---------------|----------------------------|
| € | 379.200,33 | sorte capitale e interessi |
| € | 5.090,00 | diritti e onorari |
| € | 636,25 | spese generali |
| € | 229,05 | CPA |
| € | 1.191,06 | IVA |
| € | <u>174,80</u> | spese |
| € | 386.521,49 | totale |

CONSIDERATO che le somme portate dal suddetto atto devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n° 9/86, la L.R. n° 48/91 e la L.R. n° 30/2000;
VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 178/11 del Tribunale di Messina;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n° 267/00, per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € 386.521,49 portata nella sentenza n° 178/11 del Tribunale di Messina in favore di P.A.C.E. s.n.c.;

IMPEGNARE la complessiva somma di € 386.521,49 al Cap. ²⁷¹²....., cod. ¹⁰¹⁰⁰⁰³ alla voce "ATTI 126 AMM. AMM. DFB" del Bilancio ²⁰⁰⁶..... che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Allegati:

- 1) Sentenza n° 178/11 Trib. Messina;
- 2) Conteggi ReMida.

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

VISTO: IL PRESIDENTE

Entra in aula il Cons.A.Summa (Presenti n.22)

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti, del dispositivo della soprascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla soprascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la soprascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

| | |
|-----------------------|--|
| Consiglieri Presenti: | 22 |
| Consiglieri Votanti: | 18 |
| Favorevoli: | 17 |
| Contrari: | 1 |
| Astenuti: | 4(G.Rao,G.Grioli, A.Calabrò,A.Passari) |

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESUNTA

MESSINA, 23/6/11

IL RAGIONIERE GENERALE

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Salvatore Intini Fico

Il Segretario Generale

Il Consigliere anziano

F. to *Giuseppe Cellapp*

F. to *Antonio Antonino Celoni*

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi 28 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

PIERFRANCO DE LUCA MANAÒ
AVVOCATO
Via Università, 8
Tel. 090.6413198 - Fax 090.6413173
98122 - MESSINA



Sent. 178/11
Rep. 260
pub. 212/11


REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
22/03/2011
Protocollo n°0010636/11



Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Maria Luisa Tortorella, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3858/05 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 1° febbraio 2011,

promossa da

P.A.C.E. s.n.c., 00071940832

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettiv.te domiciliata in Messina, Via Università n. 8, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione,

attrice,



contro

Provincia Regionale di Messina, 80002760835

in persona del Presidente *pro tempore*, elettiv.te domiciliata in Messina, Via Cesareo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Pugliatti, che la rappresenta e difende per procura in calce della comparsa di risposta,

convenuta,

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER

1107/02
24 MAR. 2011
PC

INADEMPIMENTO USO DIVERSO

Conclusioni

All'udienza del 1° febbraio 2011 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutte le domande ed eccezioni formulate nei propri atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2005 la P.A.C.E. s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, premesso di aver concesso in locazione alla Provincia Regionale di Messina alcuni locali siti in Messina, Via Ugo Bassi is. 125, posti al piano terra e al piano primo del fabbricato, con due autonomi contratti nei quali veniva fissato, rispettivamente, un canone mensile di £. 7.275.000 e di £. 17.475.000; che, con raccomandata A.R. del 4 dicembre 2000, la Provincia aveva comunicato la propria volontà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 27 L.392/78; che essa attrice aveva contestato la legittimità del recesso con raccomandata del 29 dicembre 2000; che la Provincia aveva poi rilasciato i locali in data 1 ottobre 2001; tanto premesso, chiedeva che, previa dichiarazione di illegittimità del recesso anticipato esercitato dalla convenuta, quest'ultima venisse condannata al risarcimento del danno subito dalla locatrice nella misura di € 779.049,56, pari all'ammontare dei canoni maturandi fino alla scadenza naturale del contratto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza al soddisfo.

Si costituiva la Provincia Regionale di Messina, la quale, ribadita la legittimità del recesso esercitato, chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Ammissa ed espletata la prova orale, disposto il mutamento di rito,

all'odierna udienza le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

Il G.I. pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che parte convenuta ha rilevato, in sede di memoria conclusiva, che la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice non sarebbe stata preceduta dalla necessaria domanda di risoluzione del contratto.

L'eccezione deve essere disattesa atteso che, nel caso di specie, la domanda di risarcimento danni rinviene la sua *causa petendi* nella domanda di accertamento dell'inefficacia del recesso del conduttore *ex art. 27 L. 392/78* e non già nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni (v. Cass. n. 10677/2008).

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.

L'attrice ha contestato la legittimità del recesso anticipato esercitato dalla convenuta ai sensi dell'art. 27 L. 392/78.

Sul punto occorre innanzitutto evidenziare che la società attrice ha immediatamente contestato, con la missiva del 29 dicembre 2000, la legittimità del recesso e, in sede di riconsegna dei locali, si è riservata "*ogni azione a tutela dei propri diritti anche in relazione al recesso dai contratti.*" (cfr verbale di riconsegna immobili del 1° ottobre 2001).

Esaminando la legittimità del recesso *ex art. 27 L.392/78*, va osservato che secondo l'orientamento consolidato della S.C. in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, i gravi motivi in presenza dei quali l'art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392,

n. 3858/05 R.G.A.C.

indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione (da comunicarsi con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata), devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo. Pertanto, essi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobile locato ma devono avere carattere oggettivo (v. Cass. n. 9443 del 21 aprile 2010, n.5293/2008, n. 5328/2007, n. 15215/2005, n. 3418/2004).

A norma dell'art. 27 della L. 27 luglio 1978 n. 392 il conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, può quindi recedere in qualsiasi momento dal contratto, qualora ricorrano gravi motivi.

La S.C. ha altresì precisato che un possibile grave motivo di recesso può essere individuato in un non preventivabile andamento della congiuntura economica che sia tale da rendere particolarmente difficoltosa la persistenza del rapporto locativo, purché il deducente fornisca la prova delle allegte difficoltà e del loro carattere sopravvenuto ed imprevedibile rispetto al momento della stipula del contratto.

La Provincia convenuta ha giustificato il proprio recesso adducendo la difficile situazione economica attraversata dall'ente con conseguente necessità di ridurre le spese di gestione, anche *“attraverso lo spostamento di alcuni uffici in altre sedi di proprietà e o a disposizione dell'ente”* (cfr. lettera raccomandata del 4 dicembre 2000).

La convenuta, tuttavia, non ha fornito in giudizio alcuna prova documentale e/o orale a sostegno dell'asserita situazione di difficoltà economica, limitandosi ad una mera affermazione di principio non supportata da adeguata prova.

Dagli atti di causa risulta, invero, che la Provincia -contrariamente a quanto dichiarato relativamente alla necessità di utilizzare altre sedi di proprietà o a disposizione dell'ente- ha, dopo il rilascio dei locali di proprietà dell'attrice, stipulato contratto di locazione di altro immobile in proprietà di terzi per un canone annuo pari ad € 119.382,94.

Tanto considerato, attesa l'assenza di prova in merito ai gravi motivi a sostegno del recesso, deve ritenersi che la Provincia convenuta abbia esercitato ingiustificatamente il recesso *ex art. 27 L. 392/78*.

Relativamente al risarcimento del danno, occorre precisare che secondo la S.C. il conduttore, che eserciti ingiustificatamente il recesso anticipato, deve essere condannato al pagamento dei canoni maturandi fino alla scadenza naturale del contratto, almeno fino alla nuova locazione dell'immobile (v. Cass. n. 5841/2004, n.12020/2002) e nella misura in cui il locatore dimostri di aver subito un pregiudizio dall'anticipato rilascio dei locali, con la conseguenza che nessun risarcimento è dovuto qualora risulti che l'immobile sia stato ugualmente utilizzato dal locatore direttamente o indirettamente (v. Cass. n. 17833/2007).

Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto il risarcimento nella misura di € 779.049,56, importo pari all'ammontare dei canoni non percepiti dal 1 ottobre 2001 (data di riconsegna dei locali) fino al 31 ottobre 2006 (data della scadenza naturale dei contratti), con esclusione dei canoni relativi al

piano terra - successivamente locato- a far data dal mese di febbraio 2003.

Dagli atti di causa risulta, in effetti, che la società attrice ha, con contratto stipulato nel dicembre 2002, locato l'immobile posto al piano terra, percependone il relativo canone a decorrere dal mese di febbraio 2003. Risulta, altresì, che la P.A.C.E. s.n.c., con plurimi contratti di compravendita (stipulati in data 7 agosto 2002, 10 dicembre 2002, 1 ottobre 2003, 21 gennaio 2004) ha alienato a terzi l'immobile posto al piano primo.

Il teste Minutoli Angelo, escusso all'udienza del 28 maggio 2009, ha dato conferma dei dati documentali dichiarando di essersi occupato degli immobili di causa in quanto titolare di un'agenzia immobiliare, confermando che, sino al novembre 2002, non vi erano state offerte per la stipula di altri contratti di locazione; che alla fine del 2002 l'attrice aveva stipulato la locazione del piano terra, convenendo con il conduttore che, fino ai primi mesi del 2003, quest'ultimo non versasse il canone di locazione; il teste ha altresì precisato che la P.A.C.E. s.n.c. si era rivolta in seguito a lui perché si occupasse della vendita dei locali.

Ciò posto, sulla scorta del citato orientamento della S.C., all'attrice nulla spetta, a titolo di risarcimento, successivamente alla locazione del piano terra; va del pari evidenziato che, in seguito alla stipula dei contratti di compravendita dell'immobile posto al piano primo, l'attrice non può lamentare alcun danno neanche relativamente alla mancata percezione dei canoni locativi inerenti i locali alienati, atteso che, in conseguenza della vendita, la P.A.C.E. s.n.c., non essendo più proprietaria dei locali in questione, non avrebbe comunque potuto più percepire alcun reddito derivante dall'utilizzo degli stessi.

In ordine alla determinazione del *quantum* risarcibile occorre svolgere alcune considerazioni tenuto conto, per un verso, che il contratto di locazione stipulato dalla società attrice in data 2 dicembre 2002 riguardava soltanto i locali al pian terreno e, per altro verso, che i locali al primo piano sono stati alienati dalla P.A.C.E. s.n.c. con diversi atti di vendita succedutisi nel tempo (7 agosto 2002, 10 dicembre 2002, 1 ottobre 2003, 21 gennaio 2004). Si osserva, inoltre, che il contratto di locazione n. 5171 Rep. stipulato dalle odierne parti in causa riguardava sia i locali al pianterreno che parte dei locali al primo piano, sicché non è agevolmente individuabile un canone che sia riferibile *solo* ai locali al pian terreno ed un altro canone che riguardi tutti i locali al primo piano.

Inoltre, in assenza di elementi chiarificatori da parte della P.A.C.E. s.n.c., deve ritenersi che i contratti di vendita allegati in atti riguardino l'intero immobile posto al primo piano condotto in locazione dalla Provincia; ciò posto, occorre individuare un criterio per determinare, ancorchè in modo approssimativo, quale fosse l'importo del canone di locazione riferibile ai locali posti al primo piano del fabbricato.

Sul punto, tenuto conto che il canone pattuito nel contratto stipulato in data 2 dicembre 2002 inerente i locali al pian terreno ammonta ad € 7.750,00, può stimarsi che il canone locativo relativo ai locali al primo piano ammontasse ad € 12.624,70, come peraltro indicato dalla stessa società attrice nel conteggio in atti.

Tale canone, determinato secondo il criterio sopra indicato, dovrà poi essere fittiziamente decurtato, tenuto conto dei contratti di vendita stipulati dalla P.A.C.E. s.n.c., in conseguenza dei quali diminuivano i locali utilizzabili

dalla stessa (ed in relazione ai quali si sarebbe potuta quindi ipotizzare una perdita di reddito derivante dall'illegittima condotta della Provincia).

Tale decurtazione è stata operata avuto riguardo al valore degli immobili alienati e, proporzionalmente, al valore locativo riconducibile agli stessi.

Ciò posto, il risarcimento spettante alla società attrice per la mancata percezione dei canoni locativi a causa dell'illegittimo recesso esercitato dalla Provincia può così calcolarsi:

€ 198.348,44 per canoni dal mese di ottobre 2001 al mese di luglio 2002;

€ 49.581,92 per canoni dal mese di agosto 2002 al novembre 2002 (tenuto conto della vendita stipulata in data 7 agosto 2002);

€ 22.644,76 per canoni dal dicembre 2002 al gennaio 2003 (tenuto conto della vendita stipulata in data 10 dicembre 2002);

€ 31.814,24 per canoni dal febbraio 2003 al settembre 2003 (tenuto conto della locazione relativa al pian terreno decorrente dal mese di febbraio 2003);

€ 7.574,84 per canoni dall'ottobre 2003 al gennaio 2004 (tenuto conto della vendita stipulata in data 1 ottobre 2003).

La Provincia deve quindi essere condannata al pagamento, a favore della P.A.C.E. s.n.c., della somma pari ad **€ 309.964,20**, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.

Come già detto, a far data dal febbraio 2004, non essendo più la società attrice proprietaria dei locali posti al primo piano dell'immobile ed essendo i locali al pian terreno condotti in locazione da terzi, non è configurabile più alcun danno derivante alla società attrice dalla mancata percezione dei canoni da parte della Provincia convenuta.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3858/05 R.G.A.C. promosso da P.A.C.E. s.n.c. in persona del legale rapp.te *pro tempore* contro Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente *pro tempore*, così provvede:

dichiara che il recesso *ex art. 27 L.392/78* è stato esercitato dalla convenuta illegittimamente ed ingiustificatamente e, per l'effetto, condanna la Provincia Regionale di Messina al pagamento, a favore della P.A.C.E. s.n.c., della somma pari ad € 309.964,20, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo, a titolo di risarcimento danni;


condanna la convenuta alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 5.064,00 di cui € 150,00 per spese, € 1.714,00 per diritti, € 3.200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Messina, 1 febbraio 2011

IL GIUDICE

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)

Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Claudia Bisignano



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atto io sottoscritto Assistente U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Messina ho notificato, per legale conoscenza, copia dell'avanscritti sentenza alla **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, con sede in Messina, Corso Cavour, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, consegnandola a mani

del l'imp. regio Campo Ammiraglio

dy.

15/03/11

[Stampa illeggibile con firma]

Studio Legale
Avv. Pierfranco DE LUCA MANAO'
via Universita' n.8
tel.090/6413198 - 6019401 - 6413173 (fax)
e - mail delucamano@alice.it
98122 MESSINA

Messina, lunedì 14 febbraio 2011.

trasmessa via fax al n.090714185

Egr. Sig.
Avv. Salvatore PUGLIATTI

Oggetto: PACE snc / PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Faccio seguito ai colloqui intercorsi per trasmetterTi copia integrale della sentenza n.178/11 resa nel giudizio suindicato nonche' dei conteggi relativi agli interessi maturati a tutto il 28/02/11.

Gli interessi legali sono stati calcolati sui canoni mensili risultanti dai vari scaglioni indicati in sentenza, con decorrenza dal I gennaio e dal I luglio di ogni anno atteso che i contratti di locazione prevedevano il pagamento semestrale anticipato dei canoni.

Vorrai pertanto invitare la Tua assistita al pagamento del complessivo importo di €.379.200,33= per sorte capitale ed interessi legali maturati a tutto il 28/02/11, oltre ad €.7.321,16= per spese e compensi liquidati e successivi, giusta seguente conteggio:

Studio Legale
Avv. Pierfranco DE LUCA MANAO'

| | | |
|---|----|-----------------|
| - spese liquidate | €. | 150,00 |
| - compensi liquidati | €. | 4.914,00 |
| - esame dispositivo sentenza | €. | 35,00 |
| - richiesta copie esecutive sentenza | €. | 35,00 |
| - diritti copie sentenza | €. | 24,80 |
| - ritiro copie | €. | 35,00 |
| - esame testo integrale sentenza | €. | <u>71,00</u> |
| - rimborso spese gen. 12,5% su €.5.090,00 | €. | 5.264,80 |
| - CPA 4% su €.5.726,25 | €. | 636,25 |
| - IVA 20% su €.5.955,30 | €. | 229,05 |
| | €. | <u>1.191,06</u> |
| | €. | 7.321,16 |

Decorsi infruttuosamente giorni quindici, sarò costretto a porre in esecuzione la sentenza di cui sopra, il tutto con ulteriore aggravio di spese e compensi in danno della Provincia Regionale.

Con espressa riserva di proporre appello avverso la decisione suindicata laddove ha ingiustamente ridotto le somme dovute alla PACE detraendo ingiustamente i canoni di locazione per i periodi successivi alla parziale locazione dei locali ed alla vendita degli stessi, nonché sul capo relativo alle spese e compensi del giudizio, erroneamente liquidati in misura di gran lunga inferiore ai minimi tariffari vigenti anche per lo scaglione da €.258.300,01 ad €.516.500,00.

Resto in attesa di conoscere la determinazioni della Tua assistita ed invio cordiali saluti.

Avv. Pierfranco De Luca Manao'.

ReMida Interessi v21.1.2

di G. D'Aietti

Giuffrè Editore S.p.A.

Numero: 1/2011

Pratica: PACE contro PROVINCIA MESSINA

Causale: canoni ottobre / dicembre 2001

1. Primo capitale puro originario: € 59.504,52

2. Importo lordo comprese le spese: € 59.504,52

3. Data da cui decorrono gli interessi: 01-07-2001

4. Data finale del calcolo degli interessi: 28-02-2011

5. Tipo di credito: Credito di valuta

6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi

7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi

9. Montante (base) del calcolo su: Capitale + Accessori

16. Tasso creditore: Legale

23. Applica tasso debitore: No

30. Gg. annuali per il calcolo: 365

32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 28-02-2011

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| *** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE | € 59.504,52 | L. 115.216.817 |
| *** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO | € 249.973,64 | L. 484.016.460 |
| Interessi totali maturati | € 69.722,17 | L. 135.000.950 |
| Rivalutazione totale maturata (dal 01-07-2001 al 28-02-2011) | € 0,00 | L. 0 |
| *** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI | € 69.722,17 | L. 135.000.950 |
| *** ANTICIPI VERSATI (da dedurre) | € 0,00 | L. 0 |
| A SALDO TOTALE RESIDUANO | € 379.200,33 | L. 734.234.227 |

di cui:

Capitale = 309.478,16 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 69.722,17

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

| Tasso | Data | Importo | | Causale movimento |
|--------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| 3,0000 | 01/01/2002 | € 119.009,04 L. 230.433.634 | (capitale) | canoni gennaio / giugno 2002 |
| 3,0000 | 01/07/2002 | € 49.581,92 L. 96.003.984 | (capitale) | canoni agosto / novembre 2002 |
| 3,0000 | 01/07/2002 | € 19.348,84 L. 37.464.578 | (capitale) | canone luglio 2002 |
| 3,0000 | 01/07/2002 | € 11.322,38 L. 21.923.185 | (capitale) | canone dicembre 2002 |
| 3,0000 | 01/01/2003 | € 19.883,90 L. 38.500.599 | (capitale) | canoni febbraio / giugno 2003 |
| 3,0000 | 01/01/2003 | € 11.322,38 L. 21.923.185 | (capitale) | canone gennaio 2003 |

ReMida Interessi v21.1.2

di G. D'Aiotti

Giuffrè Editore S.p.A.

| Tasso | Data | Importo | | Causale movimento |
|--------|------------|------------------------------|------------|--------------------------------|
| 3,0000 | 01/07/2003 | € 11.930,34 L. 23.100.359 | (capitale) | canoni luglio / settembre 2003 |
| 3,0000 | 01/07/2003 | € 5.681,13 L. 11.000.202 | (capitale) | canoni ottobre / dicembre 2003 |



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA "P.A.C.E. S.N.C. c/Provincia". Sentenza n. 178/11 Notificata il
15/03/2011 Tribunale di Messina. Riconoscimento della somma di € 386.521,49
come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Handwritten signature of the Collegio dei Revisori, consisting of two distinct, stylized signatures in black ink.